

I DOCENTI DI DIRITTO PENALE  
DELLA FACOLTÀ GIURIDICA ROMANA  
E LA LORO INCIDENZA SULLA ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
NELL'ULTIMO CINQUANTENNIO (1)

Tra le molteplici esperienze di legislazione, che nel nostro paese hanno caratterizzato questi ultimi cinquanta anni, un posto certamente significativo, non fosse altro che per la entità e la delicatezza dei suoi riflessi sulla struttura della società e sui rapporti autorità-libertà, deve essere riconosciuto al settore del diritto penale, il quale, proprio nell'arco di questo periodo storico, ha subito modificazioni profonde ed è tuttora sottoposto ad un costante (ma talvolta caotico ed incolto) movimento di riforma.

Nell'ambito di queste vicende, che hanno avuto frequenti risvolti dagli accenti drammatici, vissuti intensamente dalla pubblica opinione anche sotto il profilo emozionale, un ruolo decisivo è toccato alla Facoltà di giurisprudenza del nostro Ateneo, attraverso l'apporto incisivo di taluni dei suoi docenti più qualificati.

Scopo di questa relazione — alla quale ha contribuito in larga misura il collega prof. Leonardo Mazza (attualmente straordinario all'Università di Siena ma per lunghi anni assistente di ruolo nel nostro Ateneo) — è di porre in risalto il contenuto ed il valore dei contributi di pensiero che, in sede scientifica e legislativa, hanno offerto uomini provenienti da Scuole diverse, ma tutti accomunati dalla appartenenza ad uno stesso centro di cultura stabilmente insediato nelle strutture universitarie de « La Sapienza ».

Non è senza significato che Giuliano Vassalli, nel ripercorrere con elevata maestria gli ultimi cinquanta anni dell'esperienza giuridica penalistica in Italia, abbia ritenuto di dover prendere le mosse dalla prolusione sassarese di uno studioso che passò poi all'Università di Roma, il prof. Arturo Rocco (*Il problema del metodo della scienza del diritto penale*, 1910) per significare come in essa siano state poste le premesse di un radicale rinnovamento metodologico del diritto penale e di una rifondazione della riflessione dogmatica, al fine di risollevarne questa branca dell'ordinamento normativo dalla crisi culturale in cui si dibatteva sia in Italia che all'estero. In questa prolusione veniva tratteggiata una linea di pensiero che, sia pure con varietà di interpretazioni dovuta alla personalità dei singoli giuristi, sarebbe stata poi destinata ad influenzare in modo decisivo lo sviluppo del nostro sistema penale. Essa era imperniata rigorosamente su una impostazione tecnico-giuridica che esaltava il momento e la funzione di garanzia della concezione del reato inteso come fatto umano e sociale che aggredisce un bene giuridicamente rilevante e su una rigorosa separazione tra esegesi normativa ed elaborazione critica della legislazione penale.

Dopo questo momento essenziale nell'evoluzione della dottrina penalistica, i principi di una metodologia che affrancava il diritto penale da ogni contaminazione con altre discipline, quali l'antropologia, la sociologia e la filosofia e che valorizzava la costruzione dogmatica del diritto vigente, si andarono progressivamente affermando, tanto che agli inizi degli anni trenta essi potevano dirsi ormai pienamente accettati dalla dottrina dominante ed aver informato

(1) Relazione tenuta il 9 dicembre 1985 a Roma presso l'Università degli Studi « La Sapienza » durante un seminario su « I docenti della Facoltà giuridica romana e la loro incidenza sull'attività legislativa nel cinquantennio dal 1935 al 1985 ».

tutto il filone del pensiero giuridico penale in Italia con il conseguente distacco dall'altro momento nel diuturno lavoro dei giuristi, che nell'opera di Enrico Ferri, massimo esponente della Scuola positiva e predecessore di Arturo Rocco nell'Ateneo romano, aveva visto il suo più alto punto di coagulazione.

Sul piano legislativo il fervore di iniziative che caratterizzò gli studi penalistici in questo periodo trovò concreta espressione nell'emanazione del codice penale del 1930. Questa opera di legislazione — come ricordava qualche anno fa il compianto Pietro Nuvolone (intervenedo su *La parte generale del codice Rocco dopo cinquanta anni*) — costituiva « punto di incontro » delle varie correnti di pensiero, e segnava « il compromesso tra le due Scuole, e quindi, tra il binomio " responsabilità morale-pena ", e il binomio " pericolosità sociale-misura di sicurezza " ».

Questo testo normativo vide in Arturo Rocco il suo principale autore, e nel fratello Alfredo Rocco, ministro guardasigilli e professore di diritto commerciale, l'artefice politico, e da lui prende appunto il nome di « codice Rocco ». Il suo linguaggio e la sua sistemazione dogmatica, riflettono, per la parte generale dettata nel libro primo, l'indirizzo propugnato con coerenza e tenacia da Arturo Rocco e da Vincenzo Manzini.

Sul piano didattico si determinò intanto presso la nostra Facoltà di giurisprudenza la istituzione della Scuola di perfezionamento in diritto penale, in un'ottica di riforma globale dei preesistenti schemi amministrativi e didattici e sulla base di un coordinamento tra fini teorici e pratici, come lo stesso Rocco ebbe a chiarire nella presentazione ufficiale dei corsi.

Nello stesso tempo il metodo tecnico-giuridico trovava concreto riscontro nel monumentale *Trattato di diritto penale italiano* di Vincenzo Manzini, che costituiva realizzazione di quei principi nella esposizione delle norme di diritto positivo. Ma l'opera del Manzini, con lo svalutare spesso con pesante sarcasmo la possibilità stessa di una autonoma riflessione filosofica sul diritto penale, ha finito con il nuocere all'ulteriore penetrazione di questo indirizzo.

Occorre dare atto però che il tentativo del Manzini e dei seguaci del tecnicismo giuridico, se si è dimostrato impraticabile per il suo radicalismo dogmatico, ha tuttavia avuto il merito indiscusso di rivendicare energicamente l'autonomia della scienza penalistica dalla contaminazione e dalle intrusioni poste in atto tanto dal sociologismo totalizzante del positivismo criminologico, quanto dalla astratta visione razionalistica della Scuola classica e dal dogmatismo dei neo-idealisti. Per far ciò è caduto tuttavia in un eclettismo piatto ed acritico ed in una esasperazione della componente formalistica del diritto e ne ha esagerato il significato, come a ragione ebbe a rilevare Filippo Vassalli, preside della Facoltà di giurisprudenza nella presentazione dei volumi di *Studi in memoria di Arturo Rocco*.

Di qui il bisogno di reagire al formalismo giuridico dominante e di sperimentare differenti vie che erano state significativamente indicate già da Giuseppe Maggiore, assertore di un diritto penale collegato alla filosofia, e da Francesco Antolisei, ispiratore di una concezione realistica del reato e propugnatore della struttura alogica del diritto penale.

Da tale stato di cose, per l'eterna dialettica della esperienza giuridica, si segnalava intanto una ripresa di interesse per la Scuola positiva e per le sue istanze normative e sistematiche in favore di un più attento studio della personalità umana e delle componenti sociali ed economiche del fenomeno della criminalità. Il reato doveva essere assunto prevalentemente nel suo valore sintomatico, con la conseguenza che lo stesso elemento oggettivo in tanto poteva venire considerato rilevante in quanto vivesse in precedenza nella psiche dell'agente. La Scuola positiva restava dunque, sempre marcatamente soggettivista, dato che una importanza decisiva vi rivestiva lo scopo dell'azione ed una delle componenti essenziali della colpevolezza veniva fatta coincidere con la causa psichica immediata della risoluzione criminosa.

L'« ente giuridico » concettualizzato a lungo da Carrara non c'è dunque più: il delitto diviene sintomo rivelatore di uno stato psico-patologico dell'individuo che risulta pericoloso

per l'ordine sociale. La negazione del libero arbitrio, l'illusorietà dei valori del mondo morale, la sostituzione del criterio della responsabilità con quello della pericolosità sono così ancora una volta le idee centrali propugnate dalla Scuola positiva.

In questo ambiente culturale — dopo una breve presenza di soli due anni del prof. Alfredo De Marsico — si inquadra l'opera di Filippo Grispigni, prestigioso giurista che nel secondo dopoguerra ha illustrato la Cattedra romana di diritto penale. Nella sua feconda attività scientifica e didattica egli ha avuto il merito di aver influenzato in misura cospicua la formazione delle nuove generazioni di studiosi, che uscivano dal trauma del conflitto mondiale, richiamandole costantemente al rispetto dei principi democratici del nostro nuovo ordinamento costituzionale.

Nell'attività del suo insegnamento risulta privilegiata perciò l'esigenza primaria del criterio di tipicità come strumento di ricostruzione delle diverse fattispecie criminose, secondo il canone fondamentale del bene giuridico offeso, e questo in particolar modo nell'analisi delle disposizioni della parte speciale della legislazione penale, per poter risolvere una serie di problemi che si pongono al legislatore nel momento della formulazione delle norme incriminatrici.

Il pensiero di questo giurista si è caratterizzato dunque per una mediazione tra i principi del positivismo e quelli dell'indirizzo tecnico-giuridico che egli ha operato nel secondo volume del suo *Diritto penale italiano*, rimasto purtroppo incompiuto. In esso afferma spregiudicatamente, per passare dalla fase esegetica a quella dommatica, che il diritto è un fatto puramente spirituale ma che l'indirizzo tecnico-giuridico non è abbastanza « puro » da escludere dal suo campo di osservazione la sociologia, la politica e la filosofia perché non poggia sul riconoscimento che il dover essere vive in un piano distinto e diverso da quello dell'essere, e non ha quindi sufficiente consapevolezza della natura della dommatica e dei compiti che le spettano.

A ben considerare, in questo modo di intendere la scienza penalistica non viene a concretarsi « una deviazione » dagli insegnamenti della Scuola positiva: in un terzo volume della medesima opera che purtroppo non poté vedere la luce, il Grispigni si proponeva infatti di esporre, secondo il postulato tipico del positivismo, la sua tesi « più rivoluzionaria », ossia l'idea che la colpevolezza non è altro che « difettosità psichica » del soggetto che agisce.

Egli resta dunque saldamente legato ai principi tradizionali della Scuola positiva, nell'accoglimento della idea guida secondo cui il delitto si « fonde » nella personalità del suo autore, perché al pari di qualsiasi azione, non esiste autonomamente quale realtà concreta, « in quanto la unica realtà concreta è la persona che si muove, e nel delitto è la persona che si muove in modo contrario alle norme penali ». « Il delitto — insomma — non solo non è distaccabile dalla persona, ma niente altro è che la persona stessa in movimento, la persona che reagisce in una determinata situazione esterna ».

Viene enunciato e ribadito così un criterio di basilare importanza che, pur riconoscendo la imprescindibilità dell'esame oggettivo dell'azione criminosa, finisce per ricondurlo sempre ad una indagine sistematica della personalità del delinquente, al fine di stabilirne in concreto la pericolosità.

Il valore ed il segno della lezione di questo giurista li si ritrovano anche, sia pure su un piano di mera critica, in riferimento ad uno dei più importanti e completi progetti di riforma globale del codice penale, elaborato negli anni 1949-1950 da un Comitato esecutivo della Commissione governativa (secondo direttive tracciate da Vannini, Petrocelli e Gabrieli, quest'ultimo anche docente nella nostra Università).

Nel criticare tale testo, che faceva tra l'altro meritoria opera di accorpamento delle troppo numerose ipotesi delittuose contenute nella parte speciale, Grispigni rivela pienamente la sua formazione di positivista. L'opposizione di principio lo spinge infatti a parlare esplicitamente di « regresso di un secolo nella legislazione penale », dal momento che quell'e-

laborato normativo si ispirava ad una concezione puramente retributiva della pena, antitetica alla visione a cui egli aderiva.

In uno sguardo di sintesi, non va dimenticato l'apporto originale del Grispiigni al progresso delle scienze criminologiche e ad un più compiuto approfondimento della distinzione tra criminologia, intesa come scienza complessiva ed unitaria dei delitti e dei soggetti che ne sono gli autori, e politica criminale, volta alla elaborazione di nuove norme in sintonia con i principi via via emergenti dall'ordinamento.

Accanto alla figura di Filippo Grispiigni si colloca, con significative diversità di approccio alla realtà del sistema normativo ma con pari dignità scientifica e di rigore metodologico, la produzione di Alfredo De Marsico, che — come abbiamo ricordato — già prima di lui aveva ricoperto per un biennio la medesima cattedra romana.

Nella sua lunga vita spaziò senza soluzione di continuità dal campo dell'avvocatura e pubblico a quello dell'insegnamento e della riflessione scientifica. Nella carica di Guardasigilli, pur in anni gravidi di drammatiche tensioni per la storia del nostro Paese, seppe sempre mantenere un difficile equilibrio tra le contrastanti esigenze che gli venivano prospettate dalle parti avverse e si prefisse quale suo scopo di non lasciarsi mai strumentalizzare, per essere servitore soltanto dello Stato e non di una particolare fazione che in esso avesse ad operare.

Fu oratore ineguagliabile, che accattivava con il fascino della parola anche l'uditorio più distratto e meno disponibile ad ascoltare, così perfezionando l'arte dell'eloquio. Le sue arringhe sono un modello che va costantemente additato ai giovani, perché ad esse possano attingere preziosi insegnamenti. Come studioso, ha esattamente rilevato Giovanni Leone (che intorno agli anni sessanta fu per lungo tempo direttore della ricordata Scuola di perfezionamento), De Marsico assunse a fondamento del suo programma non un inconsistente eclettismo, ma l'« aspirazione verso la sintesi » fra le due tendenze che sino a quel momento sembravano condannate alla più irriducibile incomunicabilità. Ed è senza dubbio significativo al riguardo che sulla cattedra romana di diritto penale, dopo due eminenti Maestri esponenti degli opposti indirizzi (Enrico Ferri ed Arturo Rocco), sia salito proprio Alfredo De Marsico, quasi « per raccogliere dall'uno e dall'altro l'eredità per gli aspetti essenziali del loro pensiero e della loro scuola e consegnare agli allievi ed agli studiosi un esperimento di sintesi e di cauta ed equilibrata conciliazione ». Nella successione dei due precedenti docenti: (De Marsico-Grispiigni) non si determinò dunque alcuna frattura nella continuità della loro opera di insegnamento, date le loro comuni origini culturali.

Occorre ricordare che De Marsico fu un fermo oppositore della pena di morte: tale opposizione lo portò a polemizzare vivacemente con un altro illustre giurista, docente anch'egli nel nostro Ateneo, Francesco Carnelutti, al quale indirizzò una nota lettera, poi pubblicata nel *Giornale dell'Avvocato* del 1931, per riaffermare la convinzione che il delitto non si combatte con il rigore esasperato delle pene ma piuttosto con l'elevamento delle idee e della funzione di recupero delle strutture pubbliche, perché, come ribadiva, « il diritto di uccidere porta i deboli che abbondano ed i perversi che non difettano ad una svalutazione del concetto della vita ».

Anche se questa polemica, che si svolse in contemporanea con l'emanazione del codice Rocco, segnò in pratica la iniziale prevalenza dell'opinione di Carnelutti a sostegno della pena di morte, la tesi propugnata da De Marsico tornò a rivelare la incontaminata grandezza del suo valore morale soprattutto in coincidenza con l'entrata in vigore della nuova Costituzione repubblicana.

Il dibattito, cui si è fatto ora cenno, fornisce peraltro l'occasione per riflettere sul pericolo che si annida sovente nella esasperazione logica di determinate posizioni concettuali, tale da indurre spiriti di certo illuminati, come Carnelutti, guidati con costanza dai principi ideali più nobili, a proporre una soluzione indubbiamente reazionaria che peraltro — come si è visto — la storia delle istituzioni del nostro paese si è data carico di smentire.

Nel ricordare il De Marsico, un Maestro della statura di Giacomo Delitala affermava che, « tracciati i cerchi concentrici dell'esegesi normativa e della rielaborazione dogmatica, De Marsico riconobbe pur sempre l'esistenza di casi nei quali si deve necessariamente rimanere alla critica della legge, quando, per esempio, norme e principi fondamentali, risultino in inconciliabile disarmonia o quando si rilevi una asimmetria fra la vita e la legge che la semplice elaborazione dogmatica non riuscirebbe a risolvere ». Laddove, come ribadiva lo stesso De Marsico, occorre « trovare il modo di far rientrare nella scienza del diritto ciò che per gli idolatri della dogmatica ne esorbita. Quei casi reclamano una soluzione; questa non può e non deve essere che giuridica; ma i dommatici la fanno nascere per vie che stanno fuori del diritto: ecco il paradosso da spezzare ».

Una ulteriore attestazione del rigore e della coerenza morale del pensiero di De Marsico viene, del resto, dalla divergenza di opinioni con Bettiol: a costui il penalista napoletano, pur senza abbandonare mai i canoni fondamentali del positivismo, aveva attribuito l'elogio di aver vissuto il diritto penale « fuori del freddo teoricismo per indirizzarlo verso una più feconda fase finalistica, o, come oggi si direbbe, contenutistica, ricca di promesse per la dignità dell'uomo, della legge e della scienza ». E Bettiol, nel rispondere, non manca a sua volta di annoverare De Marsico fra i suoi « correligionari » per aver inserito il problema penale nel quadro di tutte le componenti morali, sociali e politiche che caratterizzano il singolo momento storico, e gli riconosce espressamente il merito di non essere stato mai un adoratore della « forma » o della « formula ». Le esigenze di una visione sostanziale dei problemi penalistici hanno costantemente ispirato il suo animo di ricercatore e caratterizzato « il suo impeto lirico che si traduce e si manifesta in uno stile vivo ed incandescente, lontano assai dall'uniformità sciatta e formale di molti tra coloro i quali credono che il diritto penale trovi la sua ultima Thule nei risultati dell'astrazione generalizzante ».

De Marsico crede, quindi, più che ai concetti alla realtà dalla quale il diritto si sprigiona: da qui una comune critica di entrambi all'esasperato concettualismo di certa metodologia penalistica.

Da parte sua, anche De Marsico attenua la difesa del positivismo di fronte agli attacchi frontali di Bettiol, onde evitare che l'antipositivismo integrale del giurista friulano comprometta definitivamente il recupero ad un comune proficuo lavoro di studiosi che, pur ancorati alla ideologia della Scuola positiva, non potevano essere considerati avversari da sconfiggere, ma piuttosto « dissenzienti » da recuperare.

Una presenza breve, ma non per questo meno incisiva e ricca di fermenti sia nel campo scientifico che sul terreno del rinnovamento del sistema normativo penale, fu nella facoltà romana, verso la fine degli anni cinquanta, quella di Giacomo Delitala, di cui sempre si ricorda la magistrale reinterpretazione e diffusione nella dottrina italiana dell'idea belinghiana del *Tatbestand* come punto centrale di riferimento concettuale nell'analisi della struttura del reato.

Si può dire a ragione che tutta l'elaborazione scientifica italiana sia legata al contributo di questo grande Maestro e ruoti intorno al suo insegnamento, nel generale riconoscimento di un'indimenticabile lezione di chiarezza intellettuale, di rigore nel metodo di indagine e di stile esemplare di lavoro. Anche laddove i risultati della elaborazione dogmatica non coincidevano ed anzi divergevano dalle tesi proposte da Delitala, il suo apporto si è rilevato infatti sempre vitale per il progresso delle categorie penalistiche ed ha continuato a rappresentare un punto di passaggio obbligato per distaccare il diritto penale dalle aride schematizzazioni, che rischiavano di imbrigliarne lo sviluppo e di legarlo, con carattere coattivo, al passato.

L'opera del Delitala non può essere peraltro ridotta tutta nel pur magistrale libro sul « Fatto », perché anche in altri settori di grande importanza per il diritto penale egli ha dato contributi importanti e decisivi, inserendosi saldamente nel cuore della dottrina italiana a cavallo di due codici di notevole rilievo scientifico: basti pensare, in tempi più recenti, ai suoi

fondamentali studi in tema di bancarotta ed alla divulgazione in Italia, auspice il Centro di difesa sociale di Milano, dell'opera di Marc Ancel, il che rappresenta il segno di un indirizzo di pensiero che lo porta a superare lo steccato della pena intesa in senso strettamente retributivo, nonché alla affermazione del 1956 che alla base dell'auspicata possibilità di ammettere gli ergastolani al beneficio della liberazione condizionale c'è l'esigenza profondamente umana, di non spegnere nell'animo del condannato, per quanto grave possa essere il delitto da lui commesso, la luce della speranza che è fonte di vita ed alimento di redenzione.

Certo è che, pur nella estrema brevità della sua comparsa nel nostro Ateneo, Delitala, alla cui scuola si sono formate attraverso le colonne della Rivista italiana di diritto penale da lui fondata, generazioni di giovani studiosi, ha lasciato una impronta indelebile di maestro anche come direttore della Scuola di perfezionamento, che così vedeva accresciuti i suoi meriti ed il prestigio e varcava l'ambito ristretto nel quale era sorta, per proiettarsi decisamente verso orizzonti scientifici internazionali.

In questo rinnovato contesto culturale e legislativo un posto di assoluta preminenza tocca alla personalità scientifica e all'opera di docente di Giuliano Vassalli, cui nel 1959 spettò l'ambito onore di subentrare al suo Maestro Giacomo Delitala nella cattedra di diritto penale.

Il ruolo da lui svolto nell'Ateneo romano e nella predisposizione di incisive riforme del sistema penale lo si percepisce già nella prolusione dal titolo *Funzioni e insufficienze della pena*, nella quale, richiamandosi allo stesso tema trattato dal Rocco nel 1930, illustra la complessa problematica della sanzione penale nell'alternativa prevenzione-retribuzione per ribadire come « riaffermazione o ideale reintegrazione del diritto violato, prevenzione generale e prevenzione speciale mediante il ricorso ad una pena che resta retributiva nella sua essenza » siano « le funzioni essenziali che in modo espresso od implicito ogni ordinamento giuridico della nostra epoca, e non da ieri, assegna alla pena criminale ». Tutte le altre, dalla soddisfazione dell'offeso alla prevenzione di private vendette, dalla eliminazione dell'allarme sociale al rafforzamento dell'autorità dello Stato, o sono effetti accessori ed eventuali o possono essere agevolmente ricondotte nell'alveo di quelle funzioni fondamentali ».

C'è, dunque, una finalità primaria della sanzione penale, consistente nella riaffermazione dell'ordine giuridico violato, cui fa riscontro la riprovazione pubblica di un fatto socialmente ed eticamente dannoso. Accanto a tale fine primario si pone, « strettamente legato come nessun altro, quello della prevenzione generale: la pena pubblicamente inflitta per un fatto solennemente squalificato vale come esempio per tutti coloro che potrebbero essere spinti al delitto ». In questo modo, nella stessa funzione di prevenzione generale si individua, accanto all'effetto di intimidazione che le è connaturale, una specifica finalità di rieducazione che si realizza attraverso la pubblica squalifica dell'atto commesso e la creazione nella collettività delle necessarie contropunte alla violazione della legge penale.

Queste idee formulate sul piano scientifico e nel quadro di un discorso accademico, erano destinate poi ad incidere in maniera diretta e profonda anche nel sistema delle leggi penali ed a condizionarlo direttamente. Si era iniziato infatti un profondo travaglio dottrinale e legislativo le cui fasi salienti, in connessione con l'opera di revisione della Corte costituzionale di norme penali che apparivano in contrasto con i nuovi principi democratici del nostro ordinamento, sono segnate dalla nomina di una Commissione da parte del Ministro Guardasigilli Aldo Moro, la quale apprestò un progetto preliminare di modificazioni al codice penale, rimasto senza sviluppo concreto, ma successivamente ripreso nel 1960 in un altro progetto del Ministro Gonella per una riforma globale delle disposizioni del codice penale e per un loro adeguamento alle linee direttive fissate nella Carta fondamentale.

Questo disegno di legge, pur non avendo prodotto alcun risultato pratico sul piano normativo, sfociò tuttavia in una ricca attività scientifica volta a dare impulso ad un radicale rinnovamento della legislazione penale, in sintonia con le richieste profluenti da ampi settori della società italiana: tali aspirazioni poterono infine trovare sbocchi concreti a cavallo degli

anni settanta, quando, dopo alterne vicende politiche e legislative, venne varato dal Senato un testo legislativo che, utilizzò le precedenti proposte e si rese interprete del bisogno di rinnovare il tessuto legislativo che ormai appariva invecchiato soprattutto in alcune strutture portanti della parte generale del codice.

Nonostante il titolo intenzionalmente riduttivo di questo testo normativo che, non senza polemiche, assunse le vesti di un decreto legge datato 11 aprile 1974 n. 99 — « Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale » — si trattò in effetti di una innovazione profonda alla trama del vecchio codice Rocco, qualificata principalmente nella trasformazione del sistema di comparazione delle circostanze e nella disciplina del concorso formale di reati, nell'istituto del reato continuato, della recidiva e della sospensione condizionale della pena.

Il criterio ispiratore della riforma consisteva nell'attribuire maggiori poteri discrezionali al giudice penale onde adeguare la reazione dell'ordinamento all'effettivo disvalore del singolo atto di ribellione, alla luce del principio di colpevolezza e della pericolosità dimostrata dall'agente. L'incidenza di Vassalli in questa opera di radicale trasformazione del codice è testimoniata da una pubblicazione, purtroppo non più facilmente reperibile, nella quale sotto il titolo di *Lezioni interpretative del corso di diritto penale*, vengono illustrati i presupposti e le esigenze etico-sociali che portarono alle modifiche normative, tutte riconducibili nella sostanza all'insegnamento tracciato in piena coerenza con i principi sin dalla ricordata prolusione romana del 1960.

L'ampliamento dell'ambito della discrezionalità, pur rispondendo ad un evidente principio di più avanzata democraticizzazione dell'ordinamento penale, è stato peraltro solo raramente percepito nell'esperienza giudiziaria, la quale ne ha colto soltanto l'aspetto esteriore e non anche il fondamento etico-politico ossia la *ratio* che sta all'origine di ogni singola ipotesi di valutazione discrezionale. Questa sostanziale incomprensione è, a nostro avviso, significativa nella mancata diffusione di una vera « cultura » della riforma tra coloro che erano chiamati a renderla operante. Di talché essi si sono sentiti investiti di una sorta di potere « sovrano » ed hanno determinato uno sviluppo imprevedibile della riforma, travisandone le finalità iniziali e distorcendone gli effetti.

Per reazione a questi abusi si è determinato così un movimento di opinione che ha invocato un più rigoroso controllo dell'uso della discrezionalità da parte del giudice penale, mentre negli stessi anni andava affiorando la triste e purtroppo non ancora conclusa stagione della c.d. legislazione dell'emergenza, chiaro regresso sul piano della civiltà giuridica per il costante arretramento della soglia di garanzia in favore di interventi del potere giudiziario divenuto sempre più arrogante e sganciato da qualsiasi controllo, chiamato cioè ad operare quasi *legibus solutus*.

Fu proprio Vassalli a dover amaramente constatare, rimeditando sulle tematiche fondamentali del suo insegnamento, che, quando la disciplina normativa non è improntata a linearità e trasparenza, le lacune ed i vuoti legislativi vengono arbitrariamente intesi come vere e proprie deleghe di sovranità. In questo contesto, il potere discrezionale non è rettamente utilizzato e viene a cadere il significato stesso del ricorso alla pena intesa come mezzo che « traendo seco idee di riprovazione, di proporzione e di certezza appare il più idoneo a dar soddisfazione al sentimento individuale e sociale offeso e a far presa sull'animo dei consociati ». Da qui l'esigenza espressa dallo stesso Vassalli di ricercare strumenti idonei che potessero correggere le distorsioni che si verificavano nell'applicazione delle riforme, tanto che nel 1978 egli doveva affermare che per porre rimedio a tale stato di cose non era di soccorso nemmeno il potere legislativo, il quale pur avendo avuto nel passato anche in questo campo un ruolo importantissimo si è dimostrato capace di incorrere nelle ultime legislature in abbagli come quello del condizionamento della carcerazione preventiva all'allarme sociale. Del resto come ribadiva lo stesso Vassalli, nella magistratura si andavano delineando « in modo sempre più ricorrente le tendenze dei giudici, volte ad immotivate severità come ad immotivate larghezze

o a piegare il contenuto della legge a seconda della natura del reato e della personalità dell'imputato: quando addirittura non ci si permettano esercitazioni polemiche attribuendo ad una legge finalità e implicazioni proprie, caso mai, soltanto di una legge desiderata ».

Durante tutto l'arco temporale che va dal 1974 ad oggi non sono mancati ulteriori interventi del Vassalli, in via diretta o mediata, su ciascun provvedimento normativo che toccasse il sistema penale. Essi ovviamente non possono in questa sede essere ricordati tutti ma vanno segnalati come particolarmente significativi l'interessamento dichiaratamente tiepido nei confronti dei c.d. pentiti, di cui alla l. 29 maggio 1982 n. 304, per gli elementi di « soggettivismo troppo pronunciato » presenti in alcune decisioni della magistratura di merito, nonché la decisa opposizione alla proposta estensione della legislazione premiale alla criminalità mafiosa e camorristica, nell'ottica di una concezione globale che non ritiene di poter risolvere problemi così angosciosi se non attraverso misure paternalistiche concesse per di più in via generale ed astratta e con provvedimenti legislativi che anche dal punto di vista tecnico, non appaiono un modello di perfezione.

Serie perplessità ebbe ugualmente a manifestare Vassalli nel 1977 quando venne predisposta un'ampia e più completa riforma della parte generale del codice penale, sulla base del criterio ispiratore di restringere l'area di intervento della legge penale per privilegiare l'azione della magistratura nella repressione dei fatti antisociali di più spiccato rilievo.

Va osservato in proposito che egli ha sempre denunciato la sua avversione di fondo a tale proposta, soprattutto per l'approssimazione che la contraddistingueva e per la rozzezza tecnica di taluni dei suoi enunciati. Ne è testimonianza un suo vigoroso intervento del 1981 nel corso del quale ammonì di non lasciar cadere la criminalizzazione delle condotte che la collettività in un dato momento storico continua a percepire come offesa a valori fondamentali a prescindere anche dal quadro tracciato dalla Costituzione repubblicana, alla quale spesso si vuol far dire più di quel che in realtà affermi, senza peraltro escludere la possibilità di ripenalizzare condotte incautamente sottratte all'area di operatività della legge penale, come, ad esempio, taluni reati in materia societaria.

Né mancò di sottolineare le gravi lacune del nuovo ordinamento penitenziario contenuto nella l. 26 luglio 1975 n. 354, proprio in un torno di tempo in cui altri penalisti, indagando sul microcosmo carcerario, finivano per alimentare inconsapevolmente le tensioni già esistenti nel Paese. Ebbene Vassalli, senza lasciarsi strumentalizzare da posizioni di parte, denunciò con coraggio la tardività ed i gravi difetti della legge, la insostenibile situazione dei detenuti in stato di custodia preventiva oggetto di disposizioni generiche ed approssimative, non sorrette da una seria ed adeguata visione del problema, la grave situazione dei minori, la elusione del problema della vita sessuale dei detenuti, la carenza di strutture e di personale specializzato, l'innegabile lassismo nella concessione dei permessi per la latitudine della dizione normativa e per gli abusi ai quali si poteva prestare.

Notevoli sono stati poi i contributi di Vassalli nel settore della legislazione penale speciale. È sufficiente ricordare il suo intervento in favore della approvazione di una legge a tutela delle acque dall'inquinamento e quello sui nuovi reati fiscali, contenuti nella l. 7 agosto 1982 n. 516, in cui tornò a ribadire le sue perplessità sulla abolizione della c.d. pregiudiziale tributaria e ad auspicare ancora una volta « un cambiamento del modo di legiferare », soprattutto perché si trattava di norme « che vorrebbero proporre » una nuova vita sociale su un terreno di così alta rilevanza istituzionale quale è quello fiscale e tributario ».

Non ha mai perso occasione dunque per additare al legislatore penale le linee direttive da seguire, in una considerazione che privilegia sempre la funzione della dignità della persona umana, la quale deve essere salvaguardata anche dagli attacchi provenienti dal potere giurisdizionale specie allorché questo sembra andar progressivamente perdendo in prestigio morale e preparazione tecnica, principalmente per la mancanza di precise regole di responsabilità, adeguate al livello delle attività esercitate.

Ciò è stato significativamente ribadito di recente da Vassalli quando ha sostenuto che il principio *nullum crimen sine lege*, nelle sue varie articolazioni della tassatività, della determinatezza e del divieto di analogia concreta il fondamento stesso del sistema penale, senza di che si assisterebbe ad un « degradamento » dell'intero quadro normativo. È in questo spirito che egli ha tentato sempre di incanalare le proposte di revisione del tessuto normativo penale e costituzionale per armonizzarle con le indicazioni che scaturiscono dalle più importanti Dichiarazioni internazionali e per offrire al nostro Paese un sistema veramente moderno ed efficiente. Anche quando, lasciata la cattedra per assumere qualificate responsabilità in seno al Parlamento nazionale, ha dovuto constatare come le riforme nel settore si risolvano in « ben poca cosa » non ha mancato di manifestare sconsolatamente la sua impressione che « si continui con i vecchi sistemi e con scarsa organicità e coerenza ». Va comunque a lui il merito di avere ribadito la necessità di eliminare processi infondati ed inutili, autentico cancro della nostra giustizia, agevolati soprattutto « dalla latitudine e imprecisione di talune fattispecie del diritto penale sostanziale, ma altre volte purtroppo frutto esclusivo di manie inquisitorie rette dal mero sospetto se non espressione di autentici travisamenti del diritto ».

Di recente l'impegno di questo giurista così attento a cogliere il valore profondo ed effettivo di qualsiasi riforma normativa si è ulteriormente manifestato sul piano scientifico con contributi di elevato interesse in tema di « offensività » del reato, (in cui più largo riconoscimento dal punto di vista oggettivo è auspicato, non solo per una « questione di giustizia », ma anche per « allineare il diritto penale ed esigenze effettive di contenuto e di tutela »), e con l'approfondimento del problema relativo alla posizione sistematica del fatto nella struttura dell'illecito penale, nonché sul piano legislativo con la partecipazione alla elaborazione di una nuova disciplina dei reati in materia di violenza sessuale e dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, dei quali ha chiarito in questa nostra Università i principi direttivi, ed infine proprio in questi giorni, con una vigorosa puntualizzazione del bisogno di revisione della struttura e delle competenze sostanziali dello stesso organo di autogoverno della magistratura.

Si tratta, in definitiva, di un'alta lezione di civiltà giuridica, ed i suoi riflessi sulla concreta opera legislativa non possono essere sottaciuti attesa la indiscussa autorità del Maestro, la sua vasta esperienza nei più vari settori dell'esperienza giuridica fra cui in primo luogo l'avvocatura, la limpidezza e coerenza della sua posizione morale e politica.

Importanti riflessi di una attività di insegnamento svolta con appassionata dedizione si avvertono poi nell'opera esemplare di Tullio Delogu per la diffusione della cultura giuridica italiana anche all'estero attraverso i canali di una rinvigorita attività di studio creatasi attorno alle strutture della Scuola di perfezionamento in diritto penale e criminologia da lui per lunghi anni diretta ed i contatti che egli ha sempre mantenuto e valorizzato con le culture di diversi Paesi di alta civiltà. La numerosa schiera dei licenziati presso la nostra Scuola di perfezionamento ha arricchito il patrimonio ideale di ordinamenti geograficamente anche lontani, ma tutti assai vicini all'Italia sul terreno dei riferimenti storico-culturali, tanto che le regioni sudamericane dalle quali molti studenti provengono, vanno adeguando sia pure faticosamente le loro strutture normative e divulgano progetti di riforma ispirati a principi di sostanziale democrazia.

La sua assidua ed appassionata presenza come direttore nell'Istituto di diritto penale si è tradotta sempre in un indiretto stimolo ad approfondire gli studi penalistici in sede scientifica per migliorare un prodotto legislativo che non sempre era pienamente accettabile. A tal proposito non può essere dimenticato il suo rimarchevole intervento al Convegno di Milano nel 1974 sul tema della disciplina penale degli stupefacenti, che doveva trovare poi soluzione nella l. 22 dicembre 1975 n. 685; in questa circostanza, egli non mancò di sottolineare i profili e le derivazioni sociali del fenomeno dell'assunzione della droga, ed espresse il convincimento critico che la regolamentazione giuridica del settore non potesse prescindere dal considerare

colui che assume sostanze stupefacenti un malato non all'origine, ma un individuo che tale diviene in virtù di un processo di assuefazione dal quale poi non riesce più a liberarsi; per cui gli appariva conveniente che venisse assoggettato al rigore della legge penale.

Le successive acquisizioni operate dalla Facoltà giuridica romana con la chiamata di nuovi docenti hanno confermato viepiù il peso che l'elaborazione dottrinale ha avuto e potrebbe tuttora avere sulla nostra legislazione penale. Il pensiero va principalmente alla importante intuizione di Marcello Gallo che, nel suo lavoro sul *Dolo-Oggetto e accertamento*, si è fatto consapevole assertore negli anni cinquanta, della concezione realistica del reato ed ha ribadito nel sistema normativo italiano l'esigenza del principio di « necessaria offensività » delle fattispecie penalistiche, secondo cui al di là della apparente conformità del fatto al tipo legale segnato dalla incriminazione, deve venir meno la sanzione quando manchi in concreto la lesione o la messa in pericolo del bene od interesse che la norma assume ad oggetto della sua tutela, secondo una impostazione che si impernia sull'art. 49 comma 2 c.p. nella parte relativa alla disciplina del reato impossibile.

Queste idee sono state poi approfondite nel corso degli anni, e quando si è trattato di delineare le linee di tendenze per la riforma della parte generale del codice penale, Marcello Gallo non ha esitato a considerare la fattispecie criminosa « come fatto estremamente puntualizzato in quelli che ne sono gli elementi costitutivi, come fatto costitutivo di un illecito di modalità di lesione, di un illecito personale ». Ed a proposito della funzione rieducativa della pena ha manifestato apertamente la sua sfiducia « per le formule che assumono la rispondenza a tale scopo come costante della sanzione penale. A dire poco, la diffidenza è giustificata dal dubbio su chi e come stabilisce i criteri alla stregua dei quali la rieducazione deve avvenire ». Così come si è pronunciato contro il mantenimento delle ipotesi di responsabilità oggettiva, ancora numerose nel nostro codice penale, ed ha ripetutamente asserito che « è solo quando, di fronte ad una persona umana, il giudizio sulla sua capacità di intendere e di volere, il giudizio sulla sua pericolosità sociale, si traduce in una valutazione compiuta caso per caso, potremo dire che la risposta che l'ordinamento penale dà alla realizzazione di un certo illecito si rivela, per quanto possibile, coerente, conforme alla personalità di colui che lo ha posto in essere ».

Un diritto penale moderno non può, peraltro, sottrarsi secondo Marcello Gallo, ad una riforma anche della parte speciale, che sia però in sintonia funzionale con gli enunciati di parte generale, da circoscrivere a quei dati irrinunciabili di situazione e di contesto, senza tuttavia abdicare ad una regola generale che permetta ed imponga la lettura del sistema in modo coerente ed unitario. Non vengono, pertanto, in discussione le formulazioni di parte generale con le quali è delineato un elemento, positivo o negativo di fattispecie, quanto quelle che dispongono un modello cui deve adeguarsi l'elemento effettivamente richiesto in una figura di reato. Viene così sottolineato il ruolo che nella concezione di Marcello Gallo, debbono svolgere garantismo e certezza.

Gli apporti di questo studioso non si limitano soltanto al campo del codice penale, ma toccano anche temi rilevanti della legislazione speciale o comunque di viva attualità: tra i primi va ricordata l'urgenza con la quale egli ha sollecitato la riforma della legge bancaria, affinché fossero predisposti opportuni controlli, non meramente formali, che, senza tarpare la libertà di iniziativa, ponessero in chiaro le scelte di chi ha la responsabilità di gestione; tra i secondi, la riforma del trattamento riservato al giornalista che riveli un segreto « professionale ». Al riguardo Marcello Gallo propone una ipotesi di esenzione rispetto al dovere di prestare testimonianza di tutti quei soggetti che in virtù del loro ordinamento settoriale siano titolari di un dovere; e per i giornalisti in particolare, il discorso dovrebbe essere relativo alla fonte della notizia.

La figura di Marcello Gallo, al di là del suo rilevante impegno all'insegnamento e alla diffusione di una corretta metodologia della ricerca penalistica infusa a tanti giovani, riveste

oggi importanza ancora maggiore in connessione con la sua attività di parlamentare, in una posizione di spicco in commissioni parlamentari decisive per lo sviluppo della legislazione.

In un contesto non dissimile va vista la produzione scientifica del collega Mario Spasari, soprattutto per il rapporto che egli ha stabilito fra norme penali e costituzione repubblicana, per richiamare l'attenzione sul significato dei principi garantistici ivi enunciati anche con riferimento al profilo della tutela della libertà personale e della disciplina dettata in tema di misure di sicurezza. Ha precisato con efficacia a tale ultimo proposito che non è sufficiente a fugare il pericolo di abusi dei pubblici poteri la spiegazione solitamente offerta secondo cui nel settore della pericolosità criminale si deve per forza avere una contrazione delle garanzie inerenti alla giustizia formale del diritto. Di vero, « dopo la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, si potrebbe ipotizzare una diversa e più ampia forma di pericolosità e dar vita ad una nuova misura o quanto meno aggravare il trattamento del soggetto pericoloso », determinando così una situazione non tranquillante atteso che nel nostro sistema positivo non esiste « una rigorosa linea di demarcazione fra il settore della prevenzione criminale e quella della repressione penale ». Non è senza significato che la vocazione esclusiva allo studio di Mario Spasari lo abbia portato ad accettare l'incarico di coordinare i dottorati di ricerca che, nella loro prima attuazione, si rivolgono a profili estremamente delicati di diritto costituzionale penale o di proposte di riforma in tema di salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale.

La presenza nella nostra facoltà dei docenti di diritto penale è stata rafforzata sia pure per breve tempo dalla chiamata di Ettore Gallo, eletto subito dopo giudice costituzionale. In tal modo si sono ulteriormente intensificati i legami tra la produzione scientifica germogliata nelle aule de « La Sapienza » e la sua incidenza sul sistema penale in vigore mercè l'opera di questo giurista attento e sensibile. Basterà ricordare tra l'altro la diretta influenza esercitata sulla cultura giuridica italiana, tramite una nota decisione delle sezioni unite della Cassazione penale, da una sua pregevole opera monografica del 1966 che inquadra nella teoria generale dell'illecito penale la categoria dei delitti c.d. di attentato: un'analisi finissima ed accurata questa che non manca tuttora di costituire punto di riferimento costante ed autorevole, nell'elaborazione dottrinale del concetto di attentato.

La notevole esperienza di Ettore Gallo, quale pratico del diritto gli ha consentito anche in recenti sentenze della Corte costituzionale di saggiare il rispetto del principio fondamentale di razionalità del sistema sanzionatorio penale sotto diversi importanti profili, come, ad esempio, in tema di dissociazione nell'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione o nel trattamento del reato di violenza del militare contro l'inferiore.

L'interesse per i problemi di politica criminale alla luce della conformità degli istituti ai principi costituzionali rappresenta poi la chiave di lettura della multiforme ed articolata produzione di Franco Bricola, il più recente acquisto della nostra facoltà romana. Nella originalità del suo pensiero e nel costante aggiornamento alle nuove prospettive che emergono soprattutto in connessione con le modifiche strutturali della società, la posizione di questo interessante studioso, dopo la significativa revisione critica da lui maturata in questi anni con il dichiarato rifiuto di ogni accattivante sociologismo, rappresenta un punto di riferimento essenziale per l'approfondimento di talune tematiche che attualmente sono al centro del dibattito fra i penalisti. Il suo « programma » di lavoro didattico e scientifico può essere sintetizzato nella esigenza di tutelare attraverso la intermediazione della sanzione criminale i valori che emergono da una più attenta lettura delle formule normative enunciate nella Costituzione e di apprestare quella intermediazione come *extrema ratio* essendo sempre la libertà personale il bene sommo da salvaguardare. Questa indicazione di fondo, in realtà, segna la linea di tendenza di tutta la vasta e complessa opera di studioso di Bricola e la si ritrova in ogni suo scritto, da quello notissimo sulla discrezionalità ai saggi sul reato, per risalire all'importantissimo contributo che egli seppe dare alla rivalutazione del contenuto ed accerta-

mento del dolo nella ricostruzione delle singole fattispecie criminose. Tale propensione alla diffusione delle idee portanti della nostra civiltà giuridica, si è esplicata pure attraverso la sua presenza costante e determinante in gruppi di studio costituiti per l'aggiornamento del sistema normativo penale, secondo le direttive ed i valori ideali cui egli si è costantemente ispirato.

Da quanto precede ci si avvede chiaramente che la nostra Facoltà ha rivestito un ruolo centrale e significativo nell'evolversi della legislazione penale incidendo, con una notevole produzione scientifica e con partecipazione costante, sulle istanze di rinnovamento culturale che si sono attuate e che vanno ancora faticosamente emergendo, spesso elaborate in chiave critica, proprio per migliorare un prodotto legislativo talvolta qualitativamente scadente, che rischia di segnare un sostanziale regresso nel sistema penale. Ed è appunto in relazione a tale forse non troppo esaltante prospettiva che la presenza nel Parlamento ed in altri organi costituzionali di insigni docenti di questa Facoltà rappresenta motivo di auspicio per un rinnovato impulso legislativo che valga a mediare responsabilmente fra le due opposte esigenze di tecnica normativa: quella di avere a disposizione una regolamentazione flessibile, ma chiara e precisa, e quella che viceversa, con il ricorso ad un esasperato metodo casistico, ritiene di imbrigliare il potere discrezionale del giudice ed i suoi deprecabili interventi manipolativi. La scelta fra queste due metodologie presuppone però in ogni caso un vivo senso di responsabilità e l'impegno concreto di tutti gli operatori del diritto penale, dalla magistratura al foro, per evitare, come ebbe a raccomandare Pietro Nuvolone, che l'esercizio del potere punitivo finisca per costituire espressione di una « sovranità giurisdizionale » completamente sottratta ad ogni ragionevole possibilità di controllo.

ANGELO RAFFAELE LATAGLIATA